

FONDO PER LA CULTURA

ARTICOLO 184 del DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34

ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.M. 30 NOVEMBRE 2020, N. 546

Avviso pubblico finalizzato a sostenere investimenti e altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) N. 5

Richieste di chiarimento pervenute dal 14 luglio al 30 luglio 2021

1. Domanda del 15 luglio 2021.

Un Comune ha realizzato, con risorse proprie e nei propri locali, un percorso Multimediale. L'inaugurazione è prevista per il 25 luglio p.v. L'intenzione dell'Amministrazione è quella di ampliare il centro con nuove attrazioni. Si richiede se un tale progetto possa essere finanziato con le risorse del Fondo Cultura.

Risposta.

L'intervento presentato deve essere di nuova realizzazione e non già avviato al momento della presentazione della domanda. Pertanto allo stato della domanda il soggetto proponente non deve avere già avviato le procedure di affidamento dei lavori, servizi o forniture, ad eccezione dei servizi di progettazione.

2. Domanda del 15 luglio 2021.

Il Sistema Museale provinciale comprende una pluralità di musei. Tra questi ve ne sono alcuni privati. Il coordinamento del Sistema Museale è affidato alla Fondazione proprietaria di uno dei musei. La Fondazione ha poteri di rappresentanza all'esterno in nome di tutti i Musei. Può la Fondazione presentare domanda per il bando Fondo Cultura in nome di tutti i Musei, compresi quelli aventi natura giuridica privata? In caso di risposta negativa, può la Fondazione presentare domanda in nome di tutti i Musei pubblici appartenenti alla rete?

Risposta.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Avviso i soggetti pubblici ammessi alla partecipazione sono *esclusivamente* quelli indicati all'elenco Istat di cui all'art. 1, legge n. 196/2009. I soggetti non presenti nel citato elenco non possono presentare domanda di partecipazione.

3. Domanda del 15 luglio 2021.

In relazione all'art. 5 c. 9 punto h) dell'Avviso Pubblico del Fondo Cultura relativo alla documentazione amministrativa da presentare, unitamente alla domanda, nel caso di Interventi riguardanti l'acquisto di beni strumentali e/o servizi, si chiede cosa si intende per "provvedimento di approvazione/programmazione dell'acquisizione delle forniture e/o servizi, secondo l'ordinamento del Proponente e valido a tutti gli effetti di legge, nel quale deve essere contenuto l'elenco dettagliato dei beni oggetto di acquisizione". Quale forma e contenuto si intende debba avere tale atto?

Risposta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 9, lett. h) dell'Avviso Pubblico il Soggetto Proponente deve allegare la documentazione di approvazione/programmazione dell'acquisizione delle forniture e/o servizi prevista dal dlgs. 50/2016.

4. Domanda del 15 luglio 2021.

La piattaforma permette l'inserimento di un solo intervento per ognuno dei soggetti coinvolti (proponente capofila/ associati) o, invece, è possibile indicare più interventi per soggetto.

Risposta.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 dell'Avviso pubblico, i Soggetti Proponenti e i Soggetti Capofila possono presentare una sola domanda. Diversamente i Soggetti che partecipano in forma associata possono prendere parte a più interventi presentati da Soggetti Capofila o Proponenti diversi.

5. Domanda del 16 luglio 2021

In merito all'Art. 7, comma 1, lettere a e c dell'Avviso, si chiede se tutte le attività (lavori, servizi, forniture) debbano essere necessariamente messe a gara immediatamente, oppure questa fase possa essere in parte dilazionata nel tempo secondo diagramma di Gantt delle attività. Essendo un Intervento a durata pluriennale alcune forniture tecnologiche non risultano di immediata necessità per l'avvio del progetto e la possibilità di spostarne in avanti l'acquisto consente di avvantaggiarsi di costi migliori e/o specifiche superiori. Stessa considerazione vale anche per i servizi per le attività che verranno svolte solo a stato avanzato del progetto. Sempre in riferimento all'Art.7, comma 1, lettera a, la pubblicazione dei bandi di gara dovrà essere fatta per tutte le attività oppure per quelle il cui importo è inferiore a 40.000? È possibile procedere con indagine di mercato e affidamento diretto?

Risposta.

Le procedure di affidamento devono essere attivate secondo le modalità e le tempistiche indicate all'art. 7 dell'Avviso pena la revoca del contributo ai sensi dell'art. 11, comma 4, del predetto Avviso.

Quanto alle procedure di affidamento e aggiudicazione degli appalti le stesse devono essere eseguite in conformità alla disciplina prevista dal d.lgs. 50/2016.

6. Domanda del 16 luglio 2021

Si richiedono chiarimenti in riferimento all' Art. 6 co. 4, lettera a): a) stato di avanzamento della progettazione che, nel caso di interventi riguardanti anche lavori, dovrà risultare comunque di livello esecutivo (fino a 2 punti);

A tal riguardo si chiede se la progettazione esecutiva deve includere "la progettazione esecutiva delle Strutture, degli impianti, e deve essere già appaltabile con computi, capitolati, etc."

Oppure in questa fase è sufficiente un "elaborato architettonico esecutivo" che riporti sommariamente i suddetti punti per l'accesso ai 2 punti.

Risposta.

Ai sensi dell'art. 5 e 6 dell'Avviso pubblico, ai fini della presentazione della domanda si richiede il "progetto esecutivo" in conformità alla normativa vigente in materia, d.lgs. n. 50/2016 (cfr. risposta alla domanda n. 31 del 9 luglio 2021).

7. Domanda del 16 luglio 2021

E' possibile presentare una proposta come SABAP nella piattaforma dedicata?

Risposta.

I soggetti pubblici ammessi alla partecipazione alla procedura di cui all'Avviso pubblico sono *esclusivamente* quelli indicati all'elenco Istat di cui all'art. 1 della legge n. 196/2009.

8. Domanda del 16 luglio 2021

Si richiede di avere un supporto per la compilazione della sezione "Nuova richiesta" ove si chiede di inserire i dati del "responsabile del procedimento designato".

Tale soggetto è lo stesso che compare in IPA? E se fosse così, come faccio a vedere l'atto di nomina e la data?

Risposta.

Le richieste relative a problemi tecnici di compilazione della domanda devono essere rivolte al seguente indirizzo: infopa@cdp.it.

7. Domanda del 16 luglio 2021

Si chiede un chiarimento a proposito delle spese ammissibili e del cofinanziamento. Il cofinanziamento può essere integralmente costituito da spese del personale strutturato? Ovviamente con il supporto di time-sheet che quantificano il lavoro svolto dal personale. La risposta data a una precedente richiesta di chiarimento ("Le spese sono ammissibili purché l'intervento finanziato venga effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016. La valutazione di ammissibilità è comunque subordinata al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 4 dell'avviso pubblico") fa riferimento all'art. 4 dell'avviso che non prevede esplicitamente le spese del personale strutturato e non vi è neppure nessun cenno alle modalità di rendicontazione delle spese di personale.

Risposta.

Le spese sono ammissibili purché l'intervento finanziato venga effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016. Ne discende che la spesa per il personale strutturato risulta ammissibile nei limiti e secondo quanto stabilito dall'art. 113 d.lgs. 50/2016 (cfr. risposta alla domanda n. 27 del 7 luglio 2021).

8. Domanda del 16 luglio 2021

Si chiede se la dichiarazione di impegno di uno sponsor a finanziare parzialmente il progetto qualora ottenesse il finanziamento dal Ministero è utile per incrementare il punteggio relativo al punto c)?

Risposta.

Ai sensi della lett. c), comma 4, dell'art. 6 la percentuale di cofinanziamento, complessivamente considerata, influisce positivamente sull'attribuzione del punteggio.

9. Domanda del 16 luglio 2021

In vista di predisporre un progetto per il bando Cultura, visto l'art. 2.1 del Bando e visto altresì il Censimento ISTAT 2020, si pone la seguente questione: essendo lo scrivente Consorzio Culturale un Ente pubblico può presentare domanda?

Risposta.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 dell'Avviso pubblico, possono presentare domanda *esclusivamente* i soggetti pubblici indicati nell'elenco Istat di cui l'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196.

10. Domanda del 16 luglio 2021

In riferimento specifico alle FAQ già evase e pubblicate sul portale del bando "Fondo Cultura" di cui alla numero "24. Domanda del 7 luglio 2021" e al rinvio che ivi è formulato alla pregressa FAQ numero "21. Domanda del 22 giugno 2021" si richiede una esplicita e dirimente conferma, o meno, in ordine all'ammissibilità di una Soprintendenza del MiC quale soggetto proponente, che sia unico proponente, ovvero che sia in partenariato con altri soggetti ammissibili a termini di bando.

Ciò si domanda in ragione proprio dei riferimenti normativi del bando corrente che sono stati utilmente richiamati e dunque: - il già richiamato **D.lgs. 165/2001, all'art. 1** (Principi di coordinamento e ambito di riferimento) che al **comma 2** recita che: «**2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono**, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché **a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011**, 2 pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del **comma 3 del presente articolo**, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, **comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.**»; - **pertanto, il rimando normativo al D.lgs. 165/2001, all'art. 1** (Finalità ed ambito di applicazione) che al **comma 2** recita che: «**2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.**»

Altresì, ciò si domanda in ragione del fatto che nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) per l'anno 2020, pubblicato dall'ISTAT (https://www.istat.it/it/files//2016/09/Elenco_analitico.pdf), alla nota 2 pertinente al paragrafo "Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri" si fa riferimento unicamente all'aspetto che «A fini statistici [...] e. Le soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e altri istituti dotati di autonomia speciale sono considerati unità locali del Ministero per i beni e le attività culturali».

E, ancora, ciò si domanda in ragione del fatto che, in caso contrario di conferma dell'ammissibilità di una Soprintendenza del MiC come soggetto proponente, parrebbe anomalo che, in ogni caso, le Soprintendenze compaiano nell'elenco della procedura web su piattaforma di CDP all'atto dell'iscrizione dell'utente amministrativo e che siano ammesse nei passaggi procedurali a seguire le modifiche dei dati di riferimento di sede legale dell'Istituto del MiC, rispetto a quelli precompilati riferiti all'Amministrazione ministeriale centrale, e che siano caricabili istanze progettuali compilate a nome e conto di una singola data Soprintendenza, dall'incaricato autorizzato all'uopo dal Soprintendente competente.

Risposta.

I soggetti pubblici ammessi alla partecipazione alla procedura di cui all'Avviso pubblico sono *esclusivamente* quelli indicati all'elenco Istat di cui all'art. 1 della legge n. 196/2009 (cfr. risposta alla domanda n. 6 del 1 luglio 2021, FAQ. n. 4).

11. Domanda del 16 luglio 2021

Si chiede conferma che, con riferimento all'art. 3, il cofinanziamento del 20% possa essere sostenuto parzialmente o integralmente anche da un soggetto privato che aderisca alla rete di partenariato. In riferimento all'art. 4, ci risulta non chiara la frase "Sono valutabili come ammissibili, in relazione all'Intervento presentato, purché effettivamente sostenuti dal Proponente e opportunamente documentabili

e tracciabili i costi...". Si chiede conferma che possano essere considerate quota di cofinanziamento le spese già sostenute e liquidate dal soggetto proponente, riferite all'anno 2021, pur chiedendo un contributo per un ulteriore intervento.

Si chiede infine se possono essere inserite a bilancio spese previste nel corso dei tre anni di realizzazione dell'intervento.

Risposta.

Il cofinanziamento obbligatorio deve essere garantito dal Soggetto proponente, in forma singola o associata e può essere erogato da parte di altri soggetti pubblici (anche aderenti al partenariato) o privati, precisando che i soggetti privati non possono aderire al partenariato.

Le spese ammissibili (art. 4 dell'avviso pubblico) devono essere indicate dettagliatamente nel quadro tecnico economico da allegare alla domanda ai sensi dell'art. 5, comma 9, lett. g.

Le domande relative alla contabilità pubblica esulano dai quesiti di carattere generale relativi all'articolato pubblico.

12. Domanda del 19 luglio 2021.

Relativamente al cofinanziamento del 20%, richiesto obbligatoriamente ai proponenti che rispondono al bando "Fondo Cultura", si chiede se è possibile quantificare tale percentuale in termini di ore-uomo finanziate dal soggetto partner. Nello specifico della nostra intenzione progettuale, l'Università, quale soggetto partner dell'istituzione capofila, si farebbe carico dei costi per l'impiego del proprio personale strutturato, amministrativo o di ricerca, per una cifra equivalente al 20% del finanziamento richiesto. Sarebbe una forma di cofinanziamento riconosciuta?

Risposta.

Le spese sono ammissibili purché l'intervento finanziato venga effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016. Ne discende che la spesa per il personale strutturato risulta ammissibile nei limiti e secondo quanto stabilito dall'art. 113 d.lgs. 50/2016 (cfr. risposta alla domanda n. 27 del 7 luglio 2021).

13. Domanda del 19 luglio 2021

Nell'ambito di un intervento di fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale conservato nel nostro museo comunale, tra i servizi finanziabili con l'avviso pubblico del Fondo Cultura è possibile acquisire anche il servizio di gestione museale e infopoint? Il servizio, così come le altre acquisizioni di servizi vari e forniture, verrebbe svolto nell'arco dei tre anni a disposizione ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'Avviso pubblico.

Risposta.

L'Intervento può avere ad oggetto lavori, servizi o forniture purché finalizzati alla tutela, alla conservazione, al restauro, alla fruizione, alla valorizzazione e alla digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004.

L'art. 1, comma 3, dell'Avviso stabilisce l'arco temporale massimo di realizzazione del progetto finanziato e non la durata dell'Intervento.

14. Domanda del 19 luglio 2021

- Dal momento che si intende presentare un progetto di valorizzazione attraverso catalogazione e digitalizzazione di due fondi conservati da due istituti differenti che documentano l'attività di un unico autore restituendo un portale online da progettare; quale è la localizzazione da indicare?

- Nella sezione 2. Dati identificativi dell'Intervento, nella parte Definizione dell'importo dell'intervento, chiediamo in quale voce delle spese cofinanziabili devono essere inseriti costi relativi ad acquisti di materiali connessi alle attività di condizionamento dei fondi e della attività di manutenzione e restauro dei documenti.

- Si chiede inoltre cosa si intende per spese cofinanziabili e non cofinanziabili, da parte di chi: richiedente o Stato?

- Nella parte Descrizione dell'intervento della sezione 2. Dati identificativi dell'intervento cosa si intende esattamente per Denominazione dell'intervento? Forse il titolo?

Risposta.

L'individuazione della localizzazione dell'Intervento è una valutazione rimessa alla discrezionalità del soggetto proponente.

Le richieste relative a problemi tecnici di compilazione della domanda devono essere rivolte al seguente indirizzo: infopa@cdp.it.

Le "spese cofinanziabili" sono quelle imputate alla quota di cofinanziamento la quale deve essere garantita dal soggetto proponente e può essere erogata da soggetti pubblici o privati in forma singola o associata.

15. Domanda del 19 luglio 2021

Un ente religioso può partecipare al "Fondo cultura" o è riservato solo agli enti pubblici?

Risposta.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Avviso Pubblico, possono presentare domanda *esclusivamente* i soggetti pubblici indicati nell'elenco Istat di cui l'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196.

16. Domanda del 19 luglio 2021

Si chiede se eventuali FAQ vanno inoltrate a codesta mail oppure vi è una mail dedicata.

Risposta.

Le FAQ relative all'articolato dell'avviso pubblico possono essere inoltrate alla mail PEO sg.servizio4@beniculturali.it.

Le FAQ di natura tecnica relative alla compilazione della domanda sul portale devono essere inoltrate all'indirizzo: infopa@cdp.it.

17. Domanda del 19 luglio 2021

Considerato che all'art. 5 lett. h, si fa riferimento ad un "provvedimento di programmazione per l'acquisizione di servizi", si chiede se possa intendersi sotto tale profilo una determina dirigenziale, con allegata nota dell'Assessore competente per materia (componente politica), oppure sia necessaria una delibera di giunta. Essendo espressa ad oggi una mera volontà programmatica, sottoposta al vincolo dell'ammissione in graduatoria, la determina potrebbe poi essere "convalidata" dalla successiva delibera di giunta che disporrebbe realmente l'impegno di spesa e l'acquisto. Tale quesito nasce dall'esigenza di rispettare la scadenza per l'invio della documentazione, visti i tempi ridotti nel produrre una determina rispetto ad una delibera, e la tempistica necessaria per acquisire dell'autorizzazione da parte della Sovrintendenza.

Risposta.

Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso pubblico, il soggetto proponente deve allegare il provvedimento di approvazione/programmazione e valido a tutti gli effetti di legge, adottato secondo l'ordinamento del Proponente nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

18. Domanda del 20 luglio 2021

In caso di progetto di riqualificazione e valorizzazione di un museo civico e delle sue collezioni, il nostro Comune prevede due interventi: i) la ristrutturazione di una parte di un museo attualmente non agibile ii) l'acquisto di un gestionale con servizio di catalogazione delle collezioni museali.

E' possibile presentare un progetto per entrambe le azioni? Se sì, è necessario avere un unico CUP o possiamo averne due?

Risposta.

Ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso, i soggetti proponenti e i soggetti proponenti capofila possono presentare *una sola domanda*. L'art. 1, comma 5 del medesimo Avviso prevede espressamente che all'Intervento deve essere associato *un unico CUP* dedicato e definitivo, che ricomprenda unicamente gli investimenti dedicati allo stesso.

19. Domanda del 20 luglio 2021

Si richiede se nella voce "acquisto di servizi", nell'affidamento per la fornitura di servizi sono ammessi solo appalti ad imprese oppure anche contratti a personale appositamente reclutato o valorizzazione tempo lavoro di personale strutturato?

Risposta.

Nelle spese per acquisto di servizi di cui all'art. 4, comma 2, punto 2.2., dell'Avviso pubblico, sono ricomprese solo spese per servizi e forniture da affidarsi ai sensi e con le modalità del d.lgs. n. 50/2016 (salvo le spese tecniche già contemplate al precedente punto 2.1.). Ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto 2.1. e punto 2.3. dell'Avviso pubblico, sono ammesse a finanziamento, rispettivamente, spese per personale dipendente dell'ente proponente nella misura degli incentivi spettanti ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e spese per consulenze specialistiche.

20. Domanda del 21 luglio 2021

Preso atto della risposta alla domanda 21 del 22 giugno 2021, FAQ n.3, vorremmo chiedere il seguente chiarimento: Nelle note a piè di pagina dell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, legge n. 196/2009 è indicato che 1) I raggruppamenti per tipologia hanno esclusivamente la funzione di facilitare la lettura dell'elenco. 2) A fini statistici, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate unità locali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica equiparate a statali di Trento e Bolzano sono considerate unità locali delle suddette province autonome. Le soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e altri istituti dotati di autonomia speciale sono considerati unità locali del Ministero per i beni e le attività culturali. È a nostro avviso da intendersi perciò che le istituzioni sopracitate siano da considerarsi incluse nell'elenco ma raggruppate per praticità nella voce a cui si riferisce la nota 2) (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri). D'altronde, ragionando per assurdo, se così non fosse, gli organi di cui alla nota 2) dovrebbero ritenersi esclusi dall'Elenco delle Amministrazioni Pubbliche.

È quindi consentito agli organi sopracitati, e nello specifico agli uffici dirigenziali delle amministrazioni periferiche o agli organi periferici del MiC di partecipare alla procedura di cui all'Avviso pubblico del 20 maggio 2021 istituito dal d.l. n. 34/2020?

Risposta.

I soggetti pubblici ammessi alla partecipazione alla procedura di cui all'Avviso pubblico sono *esclusivamente* quelli indicati all'elenco Istat di cui all'art. 1 della legge n. 196/2009 (cfr. risposta alla domanda n. 6 del 1 luglio 2021, FAQ. n. 4).

21. Domanda del 21 luglio 2021

Questo Comune intende partecipare all'avviso "Fondo Cultura" con un progetto di acquisto beni e servizi di cui si sono già individuate risorse e procedure necessarie. All'Art. 5 c. 9 lett. h, del bando si richiede provvedimento di approvazione/programmazione dell'acquisizione delle forniture e dei servizi secondo l'ordinamento del Proponente e valido a tutti gli effetti di legge...", che intendiamo corrisponda - per un ente locale - al Programma Biennale degli acquisti dei beni e dei servizi previsto dall'art 21 del D.Lgs. 50/2016. A causa delle prossime elezioni amministrative in autunno, il Comune non potrà dar seguito, prima della cadenza del bando, a variazioni del bilancio e del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi di competenza consiliare che recepiscano il progetto. Si chiede se possano essere allegati alla presentazione del progetto gli atti esecutivi al momento della scadenza del bando, nella previsione del successivo aggiornamento del Programma Biennale nella prima seduta consiliare utile.

Risposta.

Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso pubblico, il soggetto proponente deve allegare il provvedimento di approvazione/programmazione valido a tutti gli effetti di legge, adottato secondo l'ordinamento del Proponente nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

22. Domanda del 21 luglio 2021

Si intende candidare un progetto di allestimento e apertura di un nuovo spazio didattico all'interno di un museo. Si richiede se:

- 1) il compenso per artisti, illustratori, grafici e esperti di didattica possono essere considerate spese ammissibili per servizi o consulenza*
- 2) l'acquisto di opere da installare in modo permanente come elemento allestitivo possono essere considerate spese ammissibili.*

Risposta.

Sono da considerarsi ammissibili le spese di cui all'art.4 dell'avviso pubblico. In particolare, ai sensi del comma 2, punto 2.3. dell'art. 4 dell'Avviso pubblico, sono ammesse a finanziamento spese per consulenze specialistiche.

Sono ammesse le spese relative all'acquisto di beni strumentali e quindi attrezzature, impianti e beni funzionali alla tutela, conservazione, restauro, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Il patrimonio culturale oggetto dell'Intervento deve tuttavia essere di proprietà di uno dei soggetti pubblici indicati nell'elenco Istat di cui all'art. 1, comma 3, della legge 196/2009.

23. Domanda del 22 luglio 2021

Oltre alla registrazione del portale di CDP, esiste un documento/facsimile della domanda, con le linee guida di compilazione del progetto da presentare?

Ho visto e preso atto della pratica online, ma essendo articolata in blocchi, rende piuttosto difficile il lavoro di squadra con i soggetti partner e un documento riassuntivo con tutti i passaggi da svolgere sarebbe per noi

Risposta.

Non esiste un fac-simile della domanda. Al fine di facilitare l'utente nella compilazione on-line della domanda è stata predisposta e resa disponibile la guida di utilizzo dell'applicativo informatico.

24. Domanda del 22 luglio 2021

In riferimento alla risposta alla FAQ n 29 dell'8 luglio 2021 che riportiamo di seguito: "il cofinanziamento del 20% può riguardare ogni parte dell'Intervento, purché l'intervento finanziato venga effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Avviso pubblico, le spese del personale dipendente dell'ente proponente sono ammissibili nella misura degli incentivi ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016"

la nostra domanda è: relativamente al cofinanziamento del 20% per spese di personale rendicontabili ai sensi dell' art. 113 D.Lgs. 50/2016 - in assenza di lavori strutturali - quali si intendono? E' possibile far rientrare in questa tipologia anche le spese del personale dipendente addetto alla gestione dell'archivio (da valorizzare) e che seguirà tutte le fasi del progetto di digitalizzazione del patrimonio?

Inoltre: se per le finalità di tutela, conservazione, restauro, fruizione, valorizzazione, digitalizzazione del patrimonio occorrono nuove strumentazioni come ad esempio PC, giradischi, lettori CD, Etc., queste sono ammissibili?

Risposta.

Il cofinanziamento del 20% può riguardare ogni parte dell'Intervento, purché l'intervento finanziato venga effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 (cfr. domanda alla risposta n. 29 del 28 luglio 2021, FAQ. n. 4).

Ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso non sono ammissibili al finanziamento ministeriale le spese per attrezzature meramente destinate all'operatività del personale che svolgerà il progetto (cfr. domanda alla risposta n. 2 del 30 giugno 2021, FAQ n. 4).

25. Domanda del 23 luglio 2021

Una società (spa) partecipata dalla Regione può essere proponente capofila di un progetto?

Tale società può essere partner (soggetto associato) di un progetto il cui capofila è l'Università?

Risposta.

La domanda può essere presentata esclusivamente da parte dei "soggetti pubblici" di cui all'art. 1 della legge n. 196/2009, singolarmente o attraverso la forma del "partenariato" secondo le modalità indicate all'art. 2 dell'Avviso pubblico. I soggetti non rientranti nell'elenco Istat di cui all'art. 1 della legge n. 196/2009 non possono comunque far parte del partenariato di cui all'art. 2, comma 2, dell'Avviso pubblico.

26. Domanda del 23 luglio 2021

Con riferimento al Fondo Cultura si chiede se il RUP può non coincidere con il soggetto proponente ed essere un soggetto associato iscritto nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, legge n. 196/2009.

Risposta.

Il RUP deve essere individuato ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici. Nel caso di partecipazione in forma di partenariato, il RUP deve essere individuato nell'ambito dell'organizzazione del soggetto capofila, il quale è il solo soggetto che risponde nei confronti del Ministero di tutti gli adempimenti connessi all'Intervento. È inoltre l'unico soggetto titolato a presentare al Ministero la domanda di finanziamento nonché ogni altra documentazione relativa all'erogazione del finanziamento e alla rendicontazione dell'Intervento.

27. Domanda del 23 luglio 2021

Con riferimento all'art. 6 comma 4 lettera c) "percentuale di cofinanziamento da parte di altri soggetti Pubblici o privati (fino a 9 punti)", si chiede se il contributo assegnato con il fondo di un Ministero diverso da quello

della Cultura, assegnato a copertura delle spese per la Progettazione definitiva ed esecutiva, possa essere ritenuto ammissibile come cofinanziamento.

Risposta.

La percentuale di cofinanziamento obbligatorio, può essere coperta da finanziamenti pubblici o privati, purché l'Intervento presentato non preveda attività già finanziate ad altro titolo dal Ministero della Cultura.

28. Domanda del 23 luglio 2021

Con riferimento all'art. 5, comma 9, lettera i) "strategia di promozione del programma, supportata da un dettagliato piano di comunicazione, obbligatoria nel caso di Interventi riguardanti fruizione e valorizzazione.", si chiede la seguente precisazione: l'obbligatorietà in caso di Interventi riguardanti fruizione e valorizzazione si riferisce al piano di comunicazione o anche alla strategia di promozione del programma? Nel caso specifico di un progetto esecutivo riguardante il restauro e la conservazione di un immobile comunale, che non prevede interventi riguardanti fruizione e valorizzazione, il documento previsto all'art. 5 comma 9 lettera i) è da redigere o meno?

Risposta.

Ai sensi della lett. i), comma 9, dell'art. 5, il soggetto proponente deve obbligatoriamente allegare la strategia di promozione del programma, supportata da un dettagliato piano di comunicazione, esclusivamente nel caso in cui l'Intervento abbia ad oggetto la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale o immateriale.

29. Domanda del 23 luglio 2021

In merito all'articolo 5, lettera g dove si richiede il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo, il comune per poter approvare il progetto esecutivo deve avere a monte la somma prevista dal progetto stesso. Le chiedo se fosse possibile presentare il progetto definitivo? indicando la copertura richiesta dal bando (20%).

Risposta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 9, lett. g) e dell'art. 6, comma 4, lett. a) dell'Avviso pubblico il progetto deve essere di livello esecutivo in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

30. Domanda del 26 luglio 2021

Si chiede delucidazione in merito all'importo del finanziamento concedibile riportato all'art. 3 dell'Avviso. In particolare si chiede di conoscere se l'importo massimo concedibile, pari all'80%, può essere di un milione di euro su un intervento complessivo di 1 milione e duecento mila euro, secondo il quadro economico allegato.

Risposta.

Il finanziamento non può superare la misura dell'80% dei costi ammissibili previsti e può essere riconosciuto per un ammontare compreso tra 100 mila euro e un milione di euro, ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'Avviso Pubblico (cfr. risposta alla domanda n. 8 del 16 giugno 2021, FAQ n. 3).

31. Domanda del 26 luglio 2021

Volendo presentare un progetto a valere su un bene di proprietà del Comune proposto in qualità di "Soggetto Proponente capofila" (ref. art.2 dell'Avviso) entrambi ammissibili ai sensi dell'art. 2 comma 1 dell'Avviso, si richiede se sia possibile considerare l'"Accordo di utilizzo e gestione" già sottoscritto dai due Enti quale sostitutivo dell'accordo di partenariato. L' "Accordo di utilizzo e gestione" sopra menzionato risulta infatti attualmente in essere per quanto concerne la regolazione di tutti gli aspetti indicati all'art.2 comma 4 dell'Avviso. Naturalmente, sarà cura del Soggetto Proponente capofila" indicare ovvero produrre tale accordo tra gli allegati di progetto. Si sottolinea che un accordo di partenariato ex novo, secondo l'interpretazione amministrativa dell'Ente pubblico, risulterebbe ridondante con l'"Accordo di utilizzo e gestione" già in essere

e dovrebbe comunque essere richiamato all'interno di un documento amministrativamente recepitibile quale, a titolo di esempio, una comunicazione alla Giunta o altro atto che si limiti a richiamarne i contenuti.

Risposta.

Ai fini della partecipazione in forma di partenariato, è necessario che l'accordo risulti sottoscritto da tutti i soggetti aderenti al partenariato e individui specificatamente i ruoli, i compiti e gli impegni svolti dai singoli soggetti. Si rinvia comunque l'attenzione sul disposto di cui all'art. 15, co. 2-bis, legge 241/1990.

32. Domanda del 26 luglio 2021.

In relazione all'avviso pubblico Fondo Cultura si richiedono i seguenti chiarimenti:

1) Nell'art. 6 comma c) dell'Avviso Fondo Cultura è scritto che viene dato un punteggio di 9 punti a chi indica come co-finanziamento altri soggetti pubblici e/o privati. Questo significa che in termini di punteggio si dà la preferenza a chi indica come cofinanziamento le quote da Enti esterni?

2) Qualora non si trovino fondi esterni per coprire il 20% di cofinanziamento possiamo considerare come tale l'importo ricavato dal calcolo delle ore utilizzate dal personale interno strutturato dell'Ateneo coinvolto nel progetto? per es.: su 100.000,00 di costo totale, € 20.000,00 verrà rendicontato con il costo orario del personale strutturato, di ruolo. 2a) In questo può rientrare anche il costo di contrattista o di un assegnista di ricerca?

3) Le borse di studio entro quale categoria di spese ammissibili rientrano?

4) Quali sono le voci o categorie entro le quali suddividere le spese ammissibili?

5) Esiste una quota del progetto da destinare alle overhead (Cioè spese non rendicontabili)?

6) Nel caso di interventi presentati in forma singola il bene oggetto dell'intervento (considerando i soggetti di cui all'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.) deve essere di proprietà dell'ente proponente? (In forma più generale: si può proporre un intervento su un bene di cui il soggetto proponente non sia proprietario?)

7) Nel caso di interventi presentati in partenariato, (considerando i soggetti di cui all'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.), il bene in oggetto deve essere di proprietà di uno dei soggetti partner? (In forma più generale: si può proporre un intervento su un bene di cui il soggetto capofila o partner non siano proprietari?)

Risposta.

1. L'incidenza del contributo ministeriale viene valutata congiuntamente alla percentuale di cofinanziamento da parte di altri soggetti. In questa logica, il punteggio di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), dell'Avviso pubblico, è valutato e attribuito in misura inversamente proporzionale alla percentuale di finanziamento ministeriale richiesta (cfr. risposta alla domanda n. 41 del 12 luglio 2021, FAQ n. 4).

2. Il cofinanziamento che deve essere garantito dal Soggetto proponente in forma singola o associata, può essere erogato da soggetti pubblici o privati. Le risposte a questioni relative alle modalità di erogazione del predetto cofinanziamento esulano dai quesiti di carattere generale inerenti all'articolato dell'avviso pubblico (cfr. risposta alla domanda n. 27 del 7 luglio 2021, FAQ n. 4).

3. Le spese ammissibili coperte dal contributo ministeriale sono esclusivamente quelle indicate all'art. 4 dell'Avviso pubblico. In particolare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto 2.3. dell'Avviso pubblico, sono ammesse a finanziamento ministeriale, le sole spese per consulenze specialistiche.

4. Le spese ammissibili coperte dal contributo ministeriale sono dettagliatamente individuate all'art. 4 dell'Avviso pubblico.

5. Ai sensi dell'art. 9, dell'Avviso pubblico, il Soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare tempestivamente le spese effettivamente sostenute utilizzando le funzionalità dell'Applicazione. In sede di rendicontazione il beneficiario deve indicare eventuali rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari. In tutti i casi in cui l'intervento finanziato subisca una

diminuzione della spesa ammissibile - per effetto dei predetti rimborsi, contributi ed integrazioni - l'importo del finanziamento concesso sarà ridotto in egual misura (art. 3, comma 5 dell'Avviso pubblico).

6/7. I beni oggetto dell'intervento finanziato devono essere di proprietà di uno dei soggetti indicati nell'elenco Istat di cui all'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (cfr. risposta alla domanda n. 16 del 2 luglio 2021).

33. Domanda del 26 luglio 2021.

Premesso che, il nostro Comune ha approvato il progetto definitivo del rifacimento dell'opera oggetto della nostra richiesta di contributo. Il nostro quesito è: "è possibile avviare le procedure di gara prima della data di pubblicazione del provvedimento di ammissione al beneficio?"

Nel caso non fosse possibile, sottolineiamo la necessità di chiudere le procedure di gara entro il 31 dicembre 2021, in quanto questo intervento è già stato inserito nel piano delle opere pubbliche.

Pensate le tempistiche siano verosimili?

Risposta.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Avviso pubblico, l'intervento presentato dovrà esclusivamente essere di nuova realizzazione e non già avviato al momento della presentazione della domanda. Pertanto allo stato della domanda il soggetto proponente non deve avere già avviato le procedure di affidamento dei lavori, servizi o forniture, ad eccezione dei servizi di progettazione.

Quanto alle tempistiche, non è possibile fornire una previsione certa.

34. Domanda del 26 luglio 2021.

Si pongono le seguenti domande:

1) un soggetto proponente o capofila in una proposta può partecipare come associato in partenariato ad un'altra proposta che ha un diverso capofila?

2) Nel caso di partenariato, vi possono partecipare solo soggetti pubblici o anche privati (fermo restando che il capofila deve essere un soggetto pubblico)?

Risposta.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'Avviso pubblico, i "soggetti proponenti" e i "soggetti proponenti capofila" possono presentare una sola domanda. La preclusione non si applica ai soggetti associati diversi dai "soggetti proponenti" e dai "soggetti proponenti capofila" i quali possono partecipare in qualità di associati a diversi partenariati.

2. I soggetti non rientranti nell'elenco Istat di cui all'art. 1 della legge n. 196/2009 non possono comunque far parte del partenariato di cui all'art. 2, comma 2, dell'Avviso pubblico.

35. Domanda del 27 luglio 2021.

In relazione al bando di cui all'oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti. 1. l'art. 2 dell'avviso pubblico individua tra i destinatari del finanziamento i soggetti pubblici con qualificazione di "soggetti proponenti" cui spetta la realizzazione del progetto. Si chiede, quindi, se è possibile partecipare unitamente ad un soggetto privato; 2. Il soggetto proponente parteciperà al progetto accollandosi il 20% dell'importo del finanziamento. Si chiede se nell'ambito della quota del 20% spettante al proponente è possibile la compartecipazione di capitali privati sia in termini di risorse strumentali che umane.

Risposta.

1. I soggetti pubblici ammessi alla partecipazione alla procedura di cui all'Avviso pubblico sono *esclusivamente* quelli indicati all'elenco Istat di cui all'art. 1 della legge n. 196/2009.

2. La quota di cofinanziamento può essere erogata da soggetti diversi dal Proponente anche privati attraverso capitali privati. La suddetta quota può essere garantita anche in natura sempre nel rispetto di disposizioni di legge, ivi compreso il d.lgs. 50/2016.

36. Domanda del 27 luglio 2021

Questo Ente ha avuto in assegnazione dalla propria Regione un finanziamento di € 400.000,00 per un intervento su una struttura posto sotto vincolo ed acquisita ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs n. 85-2010 (c.d. federalismo culturale). Attualmente è stato redatto il progetto esecutivo dall'ufficio tecnico comunale, approvato e trasmesso alla Regione per i propri adempimenti. Il progetto di fatto non è stato avviato tranne le spese di sondaggi e indagini preliminare per un costo complessivo di circa 15.000,00 euro, necessarie per la redazione del progetto esecutivo. È possibile partecipare al bando per un progetto complessivo di euro 700.000,00 di cui 315.000,00, da valere sul predetto bando, e € 385.000,00 come cofinanziamento della somma residua del finanziamento non ancora avviato?

Risposta.

Il cofinanziamento può essere erogato da qualsiasi soggetto pubblico o privato. In ogni caso, si precisa che allo stato della domanda il soggetto proponente non deve avere già avviato le procedure di affidamento dei lavori, servizi o forniture, ad eccezione dei servizi di progettazione (cfr. risposta alla domanda n. 10 del 1 luglio 2021, FAQ n. 4).

37. Domanda del 27 luglio 2021

Posto che è possibile presentare una sola domanda come "ente proponente" e, invece non ci sono limiti per la partecipazione come "soggetti associati", chiediamo se è possibile ricoprire contemporaneamente entrambi i ruoli, cioè presentare una domanda come ente proponente e una (o più domande come soggetti associati).

Risposta.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'Avviso pubblico, i "soggetti proponenti" e i "soggetti proponenti capofila" possono presentare una sola domanda. La preclusione non si applica ai soggetti associati diversi dai "soggetti proponenti" e i "soggetti proponenti capofila" i quali possono partecipare in qualità di associati a più partenariati diversi. È quindi possibile partecipare contemporaneamente a più partenariati purché ricopra una sola volta il ruolo di ente capofila.

38. Domanda del 27 luglio 2021

Possono essere considerate come quota di cofinanziamento spese di investimento per arredi non ancora impegnate, ma destinate a creare le condizioni per valorizzare (digitalizzate e riconfigurate) le collezioni storiche di una biblioteca?

Una fondazione culturale privata, partecipata da enti pubblici, può essere soggetto associato o può configurarsi come collaboratore? Nel secondo caso basta richiedere una lettera di collaborazione?

Risposta.

La quota di cofinanziamento del 20% può riguardare ogni parte dell'Intervento. Al momento della presentazione della domanda il *partner* privato deve essere già individuato, richiedendosi al proponente l'allegazione del quadro economico dettagliato delle spese del progetto ivi incluse quelle legate al cofinanziamento ai sensi dell'art. 5, comma 9, lett. g), dell'Avviso pubblico.

I soggetti non rientranti nell'elenco Istat di cui all'art. 1 della legge n. 196/2009 non possono comunque far parte del partenariato di cui all'art. 2, comma 2, dell'Avviso pubblico.

39. Domanda del 27 luglio 2021

Vi chiediamo una risposta sulle seguenti questioni:

1. Nell'ambito di un progetto di digitalizzazione è previsto l'impegno del personale strutturato del nostro Ateneo, indispensabile per il coordinamento scientifico e logistico delle diverse azioni previste dall'intervento, in particolare: a) definizione dei protocolli e delle linee guida della digitalizzazione delle documentazioni d'archivio; b) progettazione della preservazione digitale in coerenza con le esigenze del soggetto associato; c) elaborazione e implementazione dei dati; d) elaborazione e progettazione di cartografie digitali e coordinamento della ricostruzione storica.

Tale impegno di ore/persona verrebbe documentato da timesheet e cedolino stipendiale, con evidenza del costo corrispondente sostenuto dall'Università a valere sullo stipendio base del personale stesso (non verrebbe cioè corrisposta ai dipendenti interessati una remunerazione aggiuntiva ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per le attività svolte sul progetto). Tale costo di personale dell'Università può essere esposto quale contributo in natura a titolo di cofinanziamento?

2. Riguardo alla documentazione amministrativa da presentare, di cui all'art. 5 c. 9 lett. h dell'Avviso, considerando che nel nostro Ateneo, in assenza di un finanziamento già concesso non è possibile predisporre un atto amministrativo per le spese previste dal progetto, è sufficiente allegare alla domanda una lettera di impegno a programmare la spesa nel caso in cui il progetto risulti finanziato? In ogni caso, l'assenza di questo documento costituisce un blocco per il caricamento della proposta sulla piattaforma e/o rappresenta un vizio formale che andrebbe ad inficiarne l'ammissibilità ai successivi step valutativi?

Risposta.

1. Il cofinanziamento del 20% può riguardare ogni parte dell'Intervento, purché l'intervento finanziato venga effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Avviso pubblico, le spese del personale dipendente dell'ente proponente sono ammissibili nella misura degli incentivi ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 (cfr. risposta alla domanda n. 27 del 7 luglio 2021).

2. Ai sensi dell'art. 5 c. 9 lett. h dell'Avviso, il soggetto Proponente è tenuto a presentare il documento di programmazione dell'acquisizione di forniture e servizi previsto dal dlgs. 50/2016.

40. Domanda del 28 luglio 2021

Chiedo se un Istituto dotato di autonomia speciale del Ministero può partecipare come Partner di un ateneo che quindi configurerebbe come capofila e soggetto beneficiario.

Risposta.

Possono presentare domanda di partecipazione come soggetti pubblici in forma singola o associata i soli soggetti indicati nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, della legge 196/2009.

41. Domanda del 28 luglio 2021

La scrivente Fondazione, rientrante nel novero degli Enti di cui all'art. 1, legge n. 196/2009 come richiesto dall'art. 2 dell'Avviso in oggetto, chiede di sapere se, nell'ambito degli interventi ammissibili può essere eligibile (art. 2.3 ultimo alinea dell'avviso) un progetto di valorizzazione della nuova sala Auditorium che sarà inaugurata entro il corrente esercizio mediante la realizzazione di eventi lirico-sinfonici dedicati per la relativa trasmissione via streaming.

In tale contesto, in caso di risposta affermativa, si richiede inoltre di conoscere se fra i costi ammissibili rientrano anche quelli relativi al personale interno, alle scritture artistiche nonché l'eventuale acquisto di attrezzature per la registrazione e la trasmissione degli eventi.

Risposta.

Quanto all'oggetto dell'Intervento, lo stesso deve essere di nuova realizzazione e non già avviato al momento della presentazione della domanda. Pertanto allo stato della domanda il soggetto proponente non deve avere già avviato le procedure di affidamento dei lavori, servizi o forniture, ad eccezione dei servizi di progettazione.

Sono da considerarsi ammissibili le spese di cui all'art. 4 dell'Avviso pubblico. In particolare, ai sensi del comma 2, punto 2.3. dell'art. 4 dell'Avviso pubblico, sono ammesse a finanziamento spese per consulenze specialistiche.

Sono altresì ammesse le spese per attrezzature, impianti e beni strumentali alla tutela, conservazione, restauro, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

42. Domanda del 28 luglio 2021

Si domanda se gli interventi previsti dal Bando possono essere diretti – nel caso dei beni materiali di un Museo – solo a beni di proprietà o anche a beni concessi al Museo in comodato d'uso, per una fruizione pubblica.

Risposta.

L'intervento può avere ad oggetto esclusivamente un bene di proprietà di uno dei soggetti pubblici di cui all'elenco Istat di cui all'art. 1 della legge n. 196/2009.

43. Domanda del 28 luglio 2021

Si chiede se l'abbattimento di un immobile con istituzione museo all'aperto, rientra fra gli interventi finanziabili.

Si chiede altresì se è possibile presentare un progetto con due interventi diversi.

Risposta.

Gli interventi finanziabili sono indicati all'art. 1 dell'Avviso pubblico. Si invita in ogni caso il richiedente a prendere visione delle risposte già fornite alle domande di chiarimenti dello stesso tenore pubblicate sul sito del Ministero della Cultura nella sezione dedicata alle FAQ.

Ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso ciascun soggetto proponente e proponente capofila può presentare una sola domanda.

44. Domanda del 28 luglio 2021

Possono essere considerate come quota di cofinanziamento spese di investimento per arredi non ancora impegnate, ma destinate a creare le condizioni per valorizzare (digitalizzate e riconfigurate) le collezioni storiche di una biblioteca?

Una fondazione culturale privata, partecipata da enti pubblici, può essere soggetto associato o può configurarsi come collaboratore? Nel secondo caso basta richiedere una lettera di collaborazione?

Risposta.

La quota di cofinanziamento del 20% può riguardare ogni parte dell'Intervento. Il quadro economico deve dare evidenza del dettaglio delle spese complessive del progetto.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Avviso i soggetti pubblici ammessi alla partecipazione, in forma singola e associata, sono *esclusivamente* quelli indicati all'elenco Istat di cui all'art. 1, legge n. 196/2009. I soggetti non presenti nel citato elenco non possono presentare domanda di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. c), dell'Avviso pubblico la percentuale di cofinanziamento può essere erogata da parte di soggetti pubblici o privati, anche non rientranti nell'elenco Istat di cui art. 1, legge n. 196/2009.

45. Domanda del 29 luglio 2021

Con riferimento all'Avviso pubblico Fondo Cultura, l'Ateneo sta predisponendo una proposta progettuale che riguarda lo studio, la digitalizzazione e la messa in rete su piattaforma digitale.

Attesa la natura dell'intervento che non prevede lavori ma solo acquisto di beni strumentali e servizi, si chiede:

- Se si possa omettere il caricamento della "documentazione amministrativa nel caso di Interventi riguardanti lavori" ex articolo 5, comma 9, punto g) dell'Avviso. In caso non si possa omettere, cosa occorre caricare dal momento che l'intervento non prevede lavori;

- Se, come "provvedimento di approvazione/programmazione dell'acquisizione delle forniture e/o servizi, secondo l'ordinamento del Proponente e valido a tutti gli effetti di legge, nel quale deve essere contenuto l'elenco dettagliato dei beni oggetto di acquisizione", sia ritenuta ammissibile una nota prodotta dal Dipartimento, sede della ricerca, recante i contenuti richiesti.

Risposta.

Il soggetto proponente deve caricare tutta la documentazione amministrativa relativa all'Intervento che intende realizzare avuto riguardo alla natura del progetto.

Nel caso di Intervento avente esclusivamente ad oggetto l'acquisto di beni strumentali e servizi sarà sufficiente allegare la documentazione indicata all'art. 5, comma 9, lett. h) dell'Avviso.

Ai sensi dell'art. 5, comma 9, lett. h) dell'Avviso Pubblico il Soggetto Proponente deve allegare la documentazione di approvazione/programmazione dell'acquisizione delle forniture e/o servizi prevista dal dlgs. 50/2016 e adottata secondo quanto previsto dall'ordinamento del Proponente.

46. Domanda del 30 luglio 2021

Si chiede se, pur non essendo l'Istituto richiedente un soggetto pubblico ma vigilato dallo Stato, possa esso partecipare ugualmente a questo intervento di tutela e conservazione del patrimonio artistico visto il patrimonio archivistico e bibliografico in suo possesso.

Risposta.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Avviso i soggetti pubblici ammessi alla partecipazione sono *esclusivamente* quelli indicati all'elenco Istat di cui all'art. 1, legge n. 196/2009. I soggetti non presenti nel citato elenco non possono presentare domanda di partecipazione (cfr. risposte alle domande dello stesso tenore contenute nelle FAQ n. 1, 2, 3, 4).

46. Domanda del 30 luglio 2021

Sii richiedono i seguenti chiarimenti:

1. Qualora l'intervento candidato al bando sia relativo ad uno o più Servizi di valorizzazione, è possibile considerare ammissibili i costi del personale interno dipendente o collaboratore, che operi per la realizzazione di contenuti necessari all'affidamento del servizio stesso (es. stesura testi scientifici)?

2. Qualora il Proponente, una volta sottomessa la domanda di finanziamento, abbia necessità di avviare alcune delle azioni precedentemente alla pubblicazione della graduatoria, le spese relative a tale azioni, sostenute dal Proponente, saranno considerate costi ammissibili?

Risposta.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto 2.1. e punto 2.3. dell'Avviso pubblico, sono ammesse a finanziamento, rispettivamente, spese per personale dipendente dell'ente proponente nella misura degli incentivi spettanti ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e spese per consulenze specialistiche.

Sono ammissibili di cui all'art. 4 dell'Avviso relative all'Intervento che non risulti ancora avviato al momento della presentazione della domanda.

47. Domanda del 30 luglio 2021

Questa Regione intende presentare un progetto per acquisto di servizi finalizzati alla schedatura digitale dei prodotti agroalimentari tradizionali regionali e relativa attività di divulgazione e valorizzazione. Con la presente siamo a richiedere conferma dell'ammissibilità di tale progettualità nell'ambito degli interventi finanziati con l'Avviso pubblico del "Fondo Cultura", tenuto conto della seguente normativa: - il Decreto Interministeriale 9 aprile 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro per i beni e le attività culturali (Individuazione dei prodotti agroalimentari italiani come espressione del patrimonio culturale italiano - GU Serie Generale n.93 del 19-04-2008) che testualmente dispone: "I prodotti agroalimentari italiani tradizionali contenuti negli elenchi di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2000 e successive integrazioni, costituiscono espressione del patrimonio culturale italiano" - il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e il decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, attribuiscono alla Regioni il compito di predisporre e aggiornare annualmente i propri elenchi regionali dei prodotti agroalimentari tradizionali che confluiscono nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) riconosciuto patrimonio culturale italiano.

Inoltre, con la presente, si chiede se è possibile rendicontare la spesa inerente il costo del personale impiegato nella progettazione, presentazione e attuazione dell'intervento oggetto di finanziamento.

Risposta.

La valutazione dell'Intervento finanziabile è rimessa alla discrezionalità della Commissione esaminatrice alla luce dei criteri di selezione individuati all'art. 6 dell'Avviso Pubblico.

Quanto alla rendicontazione della spesa inerente al costo del personale impiegato si precisa che ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto 2.1. e punto 2.3. dell'Avviso pubblico, sono ammesse a finanziamento, rispettivamente, spese per personale dipendente dell'ente proponente nella misura degli incentivi spettanti ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e spese per consulenze specialistiche.